



STATUTO

2025-2030

SOMMARIO

TITOLO I - NATURA E FINE (Art. 1-10)

[Il Gran Cancelliere della Facoltà teologica del Triveneto]	2
[Il Preside della Facoltà teologica del Triveneto]	3
[Il Consiglio di Facoltà]	3

TITOLO II - AUTORITÀ ACCADEMICHE (Art. 11-19)

[Il Moderatore, art. 12]	3
[Il Direttore, art. 13-15]	4
[Il Vicedirettore, art. 16]	4
[Il Consiglio di Istituto, art. 17-19]	4

TITOLO III – DOCENTI (Art. 20-28)

[I docenti stabili, art. 20-22]	5
[I docenti non stabili, art. 23]	5
[I docenti incaricati e invitati, art. 24]	5
[I docenti assistenti, art. 25]	6
[Diritti e doveri dei docenti, art. 26-28]	6

TITOLO IV – STUDENTI (Art. 29-39)

[Gli studenti ordinari, art. 31]	6
[Gli studenti straordinari, art. 32]	7
[Gli studenti uditori, art. 33]	7
[Gli studenti ospiti, art. 34]	7
[Gli studenti fuori corso, art. 35]	7
[Diritti e doveri degli studenti, art. 36-39]	7

TITOLO V – UFFICIALI (Art. 40-51)

[Il Segretario, art. 42-44]	8
[Il bibliotecario, art. 48-50]	8
[Il personale, art. 51]	9

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE (Art. 52).....

TITOLO VII - ORDINAMENTO DEGLI STUDI (Art. 53-57)

TITOLO VIII - GRADI ACCADEMICI (Art. 58-59).....

TITOLO IX - SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI (Art. 60-61).....

DISPOSIZIONI FINALI (Art. 62-65).....

TITOLO I - NATURA E FINE (Art. 1-10)

Art. 1 - L'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) di Padova è una istituzione accademica ecclesiastica eretta dalla Congregazione per l'educazione cattolica il 23 marzo 2006 (prot. n. 992/2005) all'interno della Facoltà Teologica del Triveneto. È in collegamento con essa secondo il modello di un'istituzione accademica a rete descritto negli *Statuta* della medesima ed è posta sotto la sua responsabilità accademica.

Art. 2 - L'Istituto è promosso dalla Diocesi di Padova ed è conforme alla Nota normativa per gli ISSR della Santa Sede¹ e agli Statuti della Facoltà Teologica del Triveneto.

- a) L'Istituto ha sede in Padova.
- b) La Facoltà Teologica del Triveneto conferisce i gradi accademici di *Baccalaureato in Scienze Religiose* dopo il primo ciclo (triennio) e di *Licenza in Scienze Religiose* dopo il secondo ciclo (biennio) corrispondenti rispettivamente ai titoli di Laurea e Laurea Magistrale dell'ordinamento civile.

Art. 3 - L'ISSR di Padova ha come propria finalità la formazione teologica accademica di laiche e laici, consacrate e consacrati, diaconi permanenti:

- a) per una più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione nel mondo contemporaneo;
- b) per favorire l'assunzione di competenze professionali nella vita ecclesiale e nell'animazione cristiana della società;
- c) per qualificare i docenti di Religione cattolica nelle scuole.

Art. 4 - L'ISSR persegue la propria finalità proponendo l'approfondimento e la trattazione sistematica, con metodo scientifico, della dottrina cattolica attinta dalla Rivelazione. Pertanto, esso promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa Rivelazione, con l'ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze della religione.

Art. 5 - La responsabilità della vita e della promozione dell'ISSR di Padova viene esercitata congiuntamente, secondo le diverse funzioni, dalla Facoltà Teologica del Triveneto e dal Vescovo Moderatore, secondo quanto prevedono le Autorità comuni della Facoltà e dell'Istituto. Essa si attua attraverso la sollecitudine per il corretto insegnamento della dottrina cattolica, la promozione del livello accademico-scientifico dell'Istituto, la ricerca e la qualificazione del corpo docente, il sostegno economico dell'Istituto.

Le autorità comuni della Facoltà e dell'Istituto sono il Gran Cancelliere, il Preside e il Consiglio di Facoltà.

[Il Gran Cancelliere della Facoltà teologica del Triveneto]

Art. 6 – Al Gran Cancelliere della Facoltà spetta:

- a) chiedere al Dicastero per la Cultura e l'Educazione l'erezione canonica dell'ISSR, dopo aver ottenuto il parere positivo della Conferenza Episcopale Triveneta e del Consiglio di Facoltà della Facoltà Teologica del Triveneto;
- b) presentare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione il piano di studi e il testo dello Statuto dell'ISSR per la debita approvazione;
- c) informare il Dicastero per la Cultura e l'Educazione circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR;
- d) nominare i docenti stabili dell'ISSR su proposta del Consiglio di Istituto, previo consenso del Moderatore e dopo aver ricevuto il *nulla osta* del Consiglio di Facoltà e della Commissione episcopale;

¹ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 28 giugno 2008, art. 6.

- e) nominare il Direttore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà di Teologia e con il *nulla osta* del Moderatore.

[Il Preside della Facoltà teologica del Triveneto]

Art. 7 - Al Preside della Facoltà compete:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'ISSR;
- b) regolare, congiuntamente ai Direttori degli ISSR, le questioni comuni;
- c) presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
- d) presentare al Consiglio di Facoltà, ogni cinque anni, la relazione sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore, per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà al Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
- e) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR.

[Il Consiglio di Facoltà]

Art. 8 - Al Consiglio della medesima Facoltà spetta:

- a) esaminare e approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto e il Regolamento dell'ISSR;
- b) esprimere il proprio parere circa l'idoneità dei docenti dell'ISSR in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- c) esaminare e approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR;
- d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSR;
- e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata dal Direttore;
- f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell'ISSR;
- g) proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta al Dicastero per la Cultura e l'Educazione la sospensione dell'ISSR qualora esso risultasse inadempiente.

Art. 9 - L'ISSR di Padova fa parte del Comitato dei Direttori dei corsi di studio ed è rappresentato dal Direttore (cf. *Statuto* FTTr, art. 17).

Art. 10 - L'Istituto è retto dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione* della CEI del 30 settembre 2009, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto.

TITOLO II - AUTORITÀ ACCADEMICHE (Art. 11-19)

Art. 11 - Le autorità accademiche proprie dell'Istituto sono: il Moderatore dell'Istituto; il Direttore; il Vicedirettore; il Consiglio d'Istituto.

[Il Moderatore, art. 12]

Art. 12 - Il **Moderatore** dell'ISSR è il Vescovo di Padova. Al Moderatore spetta:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) nominare i docenti non stabili concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- c) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*, atteso l'art. 27;
- d) dare il *nulla osta* per la nomina del Direttore;
- e) vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
- f) significare alla Facoltà Teologica del Triveneto le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- g) nominare il Vicedirettore, l'Economo e il Segretario dell'ISSR, dopo aver sentito in merito il parere del Direttore;

- h) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR;
- i) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, congiuntamente al Preside della Facoltà Teologica del Triveneto e al Direttore dell'Istituto.

[Il Direttore, art. 13-15]

Art. 13 - Il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere, con il parere favorevole del Consiglio di Facoltà, scelto tra una terna di docenti stabili indicati dal Consiglio di Istituto dell'ISSR, e con il *nulla osta* del Moderatore dello stesso, quando non coincidesse con il Gran Cancelliere. Il Direttore è membro di diritto del Consiglio di Facoltà.

Art. 14 - Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

Art. 15 - Al Direttore compete:

- a) rappresentare l'Istituto davanti al Moderatore, alle autorità accademiche della Facoltà Teologica del Triveneto e alle autorità civili;
- b) dirigere, promuovere e coordinare l'attività dell'Istituto, sotto l'aspetto dottrinale, accademico e disciplinare, secondo quanto determinato nel Regolamento;
- c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti;
- d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- e) redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'Istituto e, dopo averla sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto, presentarla al Preside della Facoltà Teologica del Triveneto;
- f) firmare i diplomi dei gradi accademici, insieme con il Preside e con il Moderatore;
- g) proporre al Moderatore la nomina dell'Economo, del Segretario, del Bibliotecario, del Vicedirettore scelto tra i Docenti dell'Istituto, che lo coadiuvi nell'adempimento di determinate funzioni, per un periodo definito;
- h) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà Teologica del Triveneto.

[Il Vicedirettore, art. 16]

Art. 16 – Su proposta del Direttore, il Moderatore nomina il **Vicedirettore**, che presiede, d'intesa col Direttore, all'organizzazione e al buon andamento delle attività didattiche dell'ISSR, coadiuvandolo nei suoi compiti e sostituendolo in caso di necessità.

[Il Consiglio di Istituto, art. 17-19]

Art. 17 - Il Consiglio d'Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell'ISSR.

Esso è composto da:

- a) Direttore dell'Istituto, che lo presiede;
- b) Vicedirettore;
- c) tutti i Docenti stabili dell'Istituto;
- d) due Docenti rappresentanti dei docenti non stabili, eletti dai loro colleghi;
- e) Preside della Facoltà o un suo Delegato;
- f) Delegato del Moderatore;
- g) due studenti ordinari eletti ogni anno tra i rappresentanti degli studenti con diritto di voto;
- h) Segretario con compiti di attuario.

Art. 18 - I compiti del Consiglio d'Istituto sono:

- a) stabilire i piani di studio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- b) redigere il Regolamento e proporre modifiche allo Statuto da sottoporre per la ratifica al Consiglio di Facoltà;
- c) designare la terna dei Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina a Direttore da parte del Gran Cancelliere, sentito eventualmente il parere del Collegio docenti;

- d) proporre le nomine dei Docenti;
- e) proporre le candidature per i nuovi docenti stabili straordinari;

Art. 19 - Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

TITOLO III – DOCENTI (Art. 20-28)

[I docenti stabili, art. 20-22]

Art. 20 - I docenti dell'Istituto si distinguono in docenti stabili, che possono essere ordinari o straordinari, nominati dal Gran Cancelliere, e docenti non stabili, che possono essere incaricati, assistenti o invitati, nominati dal Moderatore. I docenti stabili eleggono un loro rappresentante per il Consiglio di Facoltà, con mandato quadriennale, rinnovabile non consecutivamente.

- a) Per la cooptazione e la promozione dei docenti dell'ISSR si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* dell'8 dicembre 2017 e dalle annesse *Ordinationes*, dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione* della CEI del 30 settembre 2009, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014.
- b) I docenti stabili per le discipline ecclesiastiche devono essere in possesso del congruo Dottorato conseguito in una Istituzione ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori.
- c) I docenti non stabili ricevono la *missio canonica* o la *venia docendi*, concordemente con l'art. 12b.

Art. 21 - I docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Facoltà. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca (cf. VG 29).

Art. 22 - L'Istituto conta su almeno cinque docenti stabili:

- a) I Docenti stabili straordinari e ordinari sono Docenti assunti a tempo pieno.
- b) I requisiti per essere nominato docente stabile sono: ricchezza di dottrina e senso di responsabilità ecclesiale e accademica; aver conseguito il dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o titolo equipollente; aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario (almeno per tre anni); aver dimostrato attitudine alla ricerca; avere il consenso scritto del Moderatore e/o del proprio Ordinario.
- c) La procedura di concorso o di cooptazione di un docente stabile è stabilita dal Regolamento dell'Istituto. Spetta alla Facoltà la verifica delle condizioni per la concessione del *nulla osta* alla nomina, su richiesta delle autorità dell'Istituto (cf. art. 23 e 24 Statuto della Facoltà).

[I docenti non stabili, art. 23]

Art. 23 - I docenti non stabili per le materie ecclesiastiche - docenti incaricati, assistenti, invitati - devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una istituzione ecclesiastica o di un titolo equipollente, essere capaci di indagine scientifica e avere buone attitudini all'insegnamento (cf. art. 14 § 4 dell'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC* 28 giugno 2008).

[I docenti incaricati e invitati, art. 24]

Art. 24 - I docenti incaricati e invitati sono nominati dal Moderatore su presentazione del Direttore, sentito il parere del Consiglio di Istituto, concedendo la *missio canonica* o la *venia docendi*, ferme restando le competenze delle autorità collegiali e personali della Facoltà.

- a) Essi devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'insegnamento presso le facoltà ecclesiastiche.
- b) A un docente non stabile non può venire affidato l'insegnamento di più di tre discipline.

- c) Gli incarichi hanno la durata di un anno. Il Consiglio di Istituto può proporre che un docente di disciplina principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato *ad quinquennium*.

[I docenti assistenti, art. 25]

Art. 25 - I docenti assistenti sono nominati dal Direttore su proposta di un docente stabile e con l'approvazione del Consiglio di Istituto. Le loro funzioni didattiche e scientifiche vengono attribuite dal Direttore d'accordo con il Consiglio di Istituto. Compete al docente assistente:

- a) assistere il docente stabile nell'insegnamento, nel lavoro seminariale e nella preparazione delle riunioni scientifiche;
- b) collaborare nello svolgimento degli esami;
- c) aiutare gli studenti nella elaborazione delle dissertazioni, sotto la guida del professore.

Il docente assistente potrà essere incorporato nel corpo accademico dopo aver svolto un percorso di formazione accademica alle dirette dipendenze del Direttore, sentito il Consiglio di Istituto.

[Diritti e doveri dei docenti, art. 26-28]

Art. 26 - I docenti, impegnati a qualunque titolo nell'Istituto, compongono il Collegio Plenario dei docenti dell'ISSR. Gli incontri del Collegio plenario dei docenti sono finalizzati a una valutazione della vita dell'Istituto, a un aggiornamento delle prospettive dell'Istituto, a una conoscenza dei docenti e alla nomina dei due rappresentanti in Consiglio di Istituto, esprime il parere sulla terna di docenti proposta per la nomina del Direttore. Il Collegio plenario dei docenti - convocato e presieduto dal Direttore - si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 27 – I docenti cessano di diritto dall'ufficio al termine dell'anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età. Tuttavia, fino all'età di settantacinque anni possono essere affidati a loro dei corsi d'insegnamento in qualità di docenti invitati.

Art. 28 - La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il docente stesso, qualora il docente abbia insegnato in difformità al Magistero della Chiesa, abbia commesso il plagio, abbia comportamenti non etici o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 24 della Costituzione apostolica *Veritatis gaudium* dell'8 dicembre 2017, dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione* della CEI del 30 settembre 2009, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014.

TITOLO IV – STUDENTI (Art. 29-39)

Art. 29 - L'Istituto può accogliere tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per condotta morale e per gli studi precedenti, desiderino apprendere la Teologia e le Scienze Religiose.

Art. 30 - Gli studenti si distinguono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

[Gli studenti ordinari, art. 31]

Art. 31 - Gli studenti *ordinari* sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall'Istituto. Per essere ammesso come studente ordinario è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato. A discrezione del Direttore, potrà essere richiesta allo studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

- a) Gli studenti ordinari possono essere contemporaneamente iscritti a un'altra Facoltà ecclesiastica o civile.
- b) Nel caso di rifugiato, profugo o di persona in situazioni analoghe sprovvista della regolare documentazione, il Direttore richiederà una autocertificazione degli studi compiuti (cf. VG 31

§ 3). Una apposita commissione nominata dal Direttore verificherà, tramite opportuni colloqui, le conoscenze dichiarate.

[Gli studenti straordinari, art. 32]

Art. 32 - Gli studenti *straordinari* sono quelli che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, con relativo esame. Per essere iscritto come studente straordinario è necessario che lo studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione. Gli studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere un attestato di frequenza. Il curriculum di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente rientrasse nelle condizioni previste dall'articolo precedente.

[Gli studenti uditori, art. 33]

Art. 33 - Si definiscono *uditori* gli studenti che sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi offerti dall'ISSR e a sostenere i relativi esami. Si esige la regolare frequenza dei corsi ai quali sono ammessi.

[Gli studenti ospiti, art. 34]

Art. 34 - Sono studenti *ospiti* coloro che sono iscritti come ordinari o straordinari presso un'altra istituzione accademica e vengono presentati dal Direttore del loro ciclo di studio per frequentare alcuni corsi, con diritto di esame.

[Gli studenti fuori corso, art. 35]

Art. 35 - Gli studenti che, avendo completato la frequenza del *curriculum* degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico conclusivo, diventano studenti *fuori corso*.

[Diritti e doveri degli studenti, art. 36-39]

Art. 36 - Gli studenti partecipano alla vita dell'Istituto e della Facoltà nei modi determinati dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 37 - Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 38 - Per gravi infrazioni di ordine disciplinare, morale e accademico o per aver commesso il plagio il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno studente dopo aver consultato la Commissione composta dai docenti stabili. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

Art. 39 - Attesa la distinta configurazione degli studi in Teologia e nelle Scienze Religiose² lo studente che volesse conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 21 della *Istruzione*.

TITOLO V – UFFICIALI (Art. 40-51)

Art. 40 - La vita dell'Istituto si giova di alcuni ufficiali e di personale ausiliario addetto. Gli ufficiali sono: il Segretario, l'Economo e il Bibliotecario.

Art. 41 - Spetta al Moderatore la nomina degli ufficiali, sentito il Direttore dell'Istituto.

² Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 28 giugno 2008, *Introduzione*, nn. 2-5.

[Il Segretario, art. 42-44]

Art. 42 - Il Segretario è responsabile della segreteria dell'Istituto. Il Segretario è nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore, per un quadriennio, al termine del quale può essere confermato.

Art. 43 - Al Segretario spetta:

- a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
- b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'Istituto, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
- c) assicurare l'ordine nell'Istituto e informare subito le competenti autorità accademiche su quanto ritenga necessario per raggiungere tale scopo;
- d) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
- e) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, gli elaborati scritti, i diplomi;
- f) compilare l'annuario dell'Istituto, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- g) fungere da segretario del Consiglio d'Istituto.

Art. 44 - Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario approvato dal Direttore.

[L'economista, art. 45-47]

Art. 45 - L'Economista è il responsabile della gestione economica ordinaria dell'Istituto. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quadriennio, al termine del quale può essere riconfermato.

Art. 46 - All'Economista spetta:

- a) amministrare i beni dell'Istituto e avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono;
- b) provvedere alla copertura economica delle iniziative culturali che vengono promosse dall'Istituto, mantenendosi in collegamento con il Direttore e secondo le disposizioni del Consiglio per gli affari economici;
- c) curare la redazione dei registri contabili;
- d) predisporre il preventivo e il rendiconto annuale.

Art. 47 - L'Economista può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

[Il bibliotecario, art. 48-50]

Art. 48 - Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell'Istituto. È nominato dal Moderatore, sentito il parere del Direttore e del Consiglio d'Istituto.

Art. 49 - Spetta al Bibliotecario:

- a) assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
- b) custodire, ordinare e incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la Biblioteca di strumenti adeguati;
- c) presiedere all'utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;
- d) catalogare i libri e le riviste in arrivo;
- e) consegnare e ritirare i volumi in prestito agli studiosi;
- f) presentare ogni anno al Direttore una relazione circa lo stato e l'incremento della Biblioteca stessa.

Art. 50 - L'Istituto può usufruire della Biblioteca della Sede della Facoltà teologica del Triveneto.

[Il personale, art. 51]

Art. 51 - Il personale ausiliario è composto da persone che sono impiegate nella vita dell'Istituto nello svolgimento di incarichi di segreteria, catalogazione o altro. Questi ausiliari sono scelti dal Direttore con l'assenso del Moderatore e del Consiglio per gli affari economici.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE (Art. 52)

Art. 52 - La gestione economica dell'Istituto è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari economici, composto di almeno tre membri, nominati dal Moderatore. Ne è membro, con funzioni di segretario, l'Economo dell'Istituto. È convocato almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare al Consiglio d'Istituto e al Moderatore. Il Consiglio dura in carica quattro anni. I membri possono essere riconfermati.

TITOLO VII - ORDINAMENTO DEGLI STUDI (Art. 53-57)

Art. 53 - L'ISSR offre un percorso accademico in due cicli. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS. Il secondo ciclo ha la durata di due anni e si articola nei due indirizzi pedagogico-didattico e artistico-pastorale, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare sul livello accademico e sul rispetto della normativa, conferisce:

- a) per il primo ciclo, il grado accademico di *Baccalaureato in Scienze Religiose*;
- b) per il secondo ciclo, il grado accademico di *Licenza in Scienze Religiose*.

Art. 54 - Nel secondo ciclo sono attivati almeno i corsi di indirizzo pedagogico-didattico; possono essere attivati anche corsi di indirizzo pastorale. I corsi sono proposti secondo una prospettiva interculturale e di dialogo interreligioso.

Art. 55 - Nel quinquennio i crediti, secondo il sistema europeo degli ECTS, devono essere normalmente 300 comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini.

Art. 56 - Il programma degli studi e il curriculum dell'ISSR prevede nel primo ciclo le seguenti discipline e aree disciplinari: Storia della Filosofia / Filosofia sistematica / Sacra Scrittura / Patrologia / Storia della Chiesa / Teologia sistematica / Teologia morale / Scienze umane.

Nel secondo ciclo vengono proposte discipline teologiche, antropologiche e di indirizzo didattico e pastorale, quali: Chiese cristiane ed ecumenismo / Diritto canonico / Teologia pastorale / Religioni e dialogo interreligioso / Scienze umane e della religione / Pedagogia generale / Didattica dell'IRC / Teoria della scuola e legislazione scolastica / Tirocinio didattico / Corsi di carattere artistico-pastorale.

Sono previsti anche corsi seminariali, a modulo, complementari e opzionali.

Art. 57 – Insegnamento a distanza. L'Istituto si avvale della possibilità di proporre l'insegnamento partecipato a distanza, secondo le condizioni indicate negli artt. 4-6 nell'*Istruzione per l'applicazione della modalità dell'insegnamento a distanza nelle Università/Facoltà ecclesiastiche* della Congregazione per l'Educazione Cattolica (13 maggio 2021). La percentuale dei crediti formativi e la modalità della valutazione dell'insegnamento a distanza sono stabiliti dal Regolamento dell'Istituto.

TITOLO VIII - GRADI ACCADEMICI (Art. 58-59)

Art. 58 - I requisiti per conseguire il Baccalaureato in Scienze Religiose sono:

- a) aver frequentato il ciclo triennale di studi e aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
- c) aver composto e discusso un elaborato scritto, conforme alle norme indicate dal Regolamento e dalle Note di metodologia, che mostri la capacità di impostazione

dell'argomento scelto e aver sostenuto un "esame sintetico" su un apposito tesario con una commissione di almeno tre docenti.

Art. 59 – I requisiti per conseguire la Licenza in Scienze Religiose sono:

- a) aver conseguito il Baccalaureato in Scienze Religiose con una valutazione finale non inferiore a 24/30.
- b) aver frequentato il ciclo biennale di studi e aver superato le verifiche di profitto prescritte.
- c) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
- d) aver composto una tesi scritta, conforme alle norme indicate dal Regolamento e dalle Note di metodologia, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e sottoporlo a pubblica discussione nella sessione prevista.

TITOLO IX - SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI (Art. 60-61)

Art. 60 - Per il raggiungimento dei suoi fini, l'ISSR si avvale della Biblioteca della Facoltà Teologica del Triveneto fornita e aggiornata in libri e riviste specializzate in scienze teologico-religiose e dispone di adeguati supporti multimediali.

Art. 61 - L'Amministrazione dell'ISSR è autonoma e non dipende dalla Facoltà. La copertura economica delle sue attività conta sul contributo annuo della Diocesi regolato da apposita convenzione, sulle tasse degli studenti e su eventuali integrazioni derivanti da donazioni e da altre elargizioni.

DISPOSIZIONI FINALI (Art. 62-65)

Art. 62 - Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Direttore, sentito il Consiglio di Istituto, al Consiglio di Facoltà e alla Commissione Episcopale per la Facoltà Teologica del Triveneto ed essere sottoposte da parte del Gran Cancelliere al Dicastero per la Cultura e l'Educazione per la debita approvazione.

Art. 63 - Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento dell'ISSR, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'Istituto e, in ultima istanza, le norme del Diritto Canonico universale e particolare.

Art. 64 - L'entrata in vigore del presente Statuto decreta anche l'abrogazione del precedente Statuto dell'ISSR di Padova.

Art. 65 - Il Dicastero per la Cultura e l'Educazione ha il potere di deliberare lo scioglimento dell'ISSR di Padova.

Statuto approvato dal Dicastero per la cultura e la educazione cattolica
in data 4 febbraio 2025 (Prot. N. 00682/2025 - 992/2005)